



Avv. **MATTIA MASPERI**
NOTAIO

via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

N.2.367 di repertorio

N.1.459 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di ottobre (11.10.2019).

Alle ore diciotto e quindici minuti.

In Gavardo (BS), nel mio studio sito in via suor Liliana Rivetta al civico n.11.

Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

GALLINA RODOLFO nato a Salò (BS) il 3 dicembre 1963 e residente a Salò (BS) in vicolo Manini n.6,

Codice Fiscale: GLL RLF 63T03 H717H,

il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente dell'Associazione non riconosciuta denominata:

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - IX° COMPRESORIO"

con sede legale in Toscolano Maderno (BS) via Ugo Foscolo n.3, Codice Fiscale: 96003240171, organizzazione di volontariato iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia, sezione provinciale di Brescia con decreto n.6194 del 23 dicembre 1996 e iscritta nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ai sensi del D.P.R. 194/2001 a far tempo dal 31 luglio 2009.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea degli associati della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello statuto sociale mediante avviso spedito ai soci in data 27 settembre 2019 tramite raccomandata A.R.;
- che, su numero 22 (ventidue) associati, sono presenti in proprio numero 17 (diciassette) associati, come risulta da foglio presenze firmato per conferma di presenza;
- che è presente pertanto più del 77% (settantasette per cento) degli associati aventi diritto di voto;
- che i predetti soci risultano regolarmente iscritti a libro soci, a termini di legge e di statuto;
- che, oltre ad esso comparente, presidente, sono presenti i componenti del Consiglio direttivo signori Berardinelli Enrico, Ricci Simone, Mazzola Emiliano, Righetti Egidio e Remistani Maurizio, mentre assente giustificato il consigliere signor Pelizzari Giuliano;
- che del Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i signori Belloni Lisetta, D'alesi Ulisse e Solazzo Antonio;
- che del Collegio dei Proviviri è presente esclusivamente il signor Tonoli Paolo, mentre sono assenti giustificati i signori Pelizzari Roberto e Bonzanini Massimo;
- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita.

REGISTRATO

a BRESCIA

Agenzia delle Entrate
in data 22/10/2019

N. 19475

Serie 1T

Euro Esente

ta, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione delle modifiche dello Statuto.

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione di quanto sopra riportato, già ben noti all'assemblea. Ricorda agli associati che l'articolo 101 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore consente alle Organizzazioni di Volontariato di modificare i propri statuti per adeguarli alle disposizioni inderogabili del medesimo decreto o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria; precisa che l'approvando Statuto è stato inviato a tutti gli aventi diritto per il relativo esame, che non sono state proposte modifiche e che, pertanto, il testo dello Statuto è oggetto della presente approvazione senza variazione alcuna.

In particolare, riferisce che è necessario adottare un nuovo statuto adeguato alla disciplina dettata dal D.Lgs n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore, comprese le Organizzazioni di Volontariato, adeguamento statutario al quale l'Associazione deve procedere ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, pur nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente prosegue illustrando, tra gli adeguamenti obbligatori in base al suddetto D.Lgs n. 117/2017, quelli più significativi, come:

- la denominazione dell'ente, che dovrà portare l'acronimo "ODV",
- le attività di interesse generale esercitate dall'Associazione in via principale, che sono individuate tra quelle tassativamente indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare dalle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z,
- l'obbligo di tenere i libri sociali indicati dal Codice del Terzo Settore, il diritto dei soci di consultazione degli stessi, nonché l'obbligo di redazione di rendiconto finanziario o di bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore,
- la destinazione delle risorse per i soli scopi dell'ente, del tutto privo di scopi di lucro, il divieto di riparto di utili e la destinazione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente,
- le norme di funzionamento degli organi dell'associazione.

Il Presidente precisa che la presente deliberazione è finalizzata all'approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2017 Codice Terzo Settore, restando lo statuto dell'Associazione invariato nel suo impianto originario quanto al resto.

Il Presidente, inoltre, precisa che il nuovo testo dello Statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore, si compone di numero 26 (ventisei) articoli.

Infine il presidente precisa che per l'adozione della presente deliberazione è necessario il consenso favorevole di tanti associati che rappresentino più dei 2/3 (due terzi) del numero complessivo, essendo adottata in epoca successiva al 3 agosto 2019.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Dopo breve discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - IX^a COMPRESORIO"

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che contempla gli ade-

guamenti obbligatori al D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, sostituendo quello vigente, secondo quanto esposto dal Presidente;

2) di conferire, inoltre, al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso ogni potere per apportare tutti quegli adeguamenti, modifiche, soppressioni, aggiunte o rettifiche, anche per atto notarile, che fossero richiesti, anche per procedere alle formalità necessarie presso i competenti Uffici, senza bisogno di ulteriore ratifica."

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** il foglio presenze e sotto la lettera **"B"** il testo del nuovo statuto sociale, omissane la lettura per dispensa datamene dal comparente.

Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'associazione; ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, il presente verbale portante adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore stesso, è esente da imposta di registro e di bollo.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura

Occupi un foglio per pagine due e fin qui della terza.

F.to RODOLFO GALLINA

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)

Riassunto elenco iscritti registro degli associati

N. Progressivo	Cognome e Nome dell'Associato
1	Masi Enrico <i>Enrico Masi</i>
21	Gallina Rodolfo <i>Rodolfo Gallina</i>
26	Remistani Maurizio <i>Maurizio Remistani</i>
37	Bontempi Ettore <i>Ettore Bontempi</i>
43	Pelizzari Giuliano
44	Righetti Egidio <i>Egidio Righetti</i>
45	Belloni Lisetta <i>Lisetta Belloni</i>
48	Mazzola Emiliano <i>Emiliano Mazzola</i>
49	Berardinelli Enrico <i>Enrico Berardinelli</i>
53	Paoletti Flavia <i>Flavia Paoletti</i>
54	Tonoli Paolo <i>Paolo Tonoli</i>
56	Ricci Simone <i>Simone Ricci</i>
58	Pelizzari Roberto
61	D'Alessi Ulisse <i>Ulisse D'Alessi</i>
63	Solazzo Antonio <i>Antonio Solazzo</i>
64	Bonzanini Massimo
65	Imbriaco Nunzia
66	Bresciani Riccardo <i>Riccardo Bresciani</i>
68	Gazzoldi Michele <i>Michele Gazzoldi</i>
69	Ronchi Giacomo <i>Giacomo Ronchi</i>
70	Cargnoni Daniele
71	Leonardi Simonetta <i>Simonetta Leonardi</i>

Numero complessivo dei volontari al 08/10/19 = 22

Quota necessaria di voti favorevoli per la modifica dello Statuto = 2/3 degli associati pari a 15 voti su 22.

Rodolfo Gallina



All. B) all'atto n.N.2.367/1.459 di rep. Notaio Mattia Masperi
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IX
COMPENSORIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata **"Associazione Volontari di Protezione Civile IX Compensorio - Organizzazione di volontariato o O.D.V."**, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'associazione utilizza quale acronimo **"AVPC IX Compensorio - O.D.V."**

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o O.D.V. L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede legale in Toscolano Maderno (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, dalle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. in quanto compatibili, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui alle lettere y), i), comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione, nello svolgere l'attività di protezione civile di cui al comma precedente, intesa quale previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo:

1. Attività di soccorso, previo coordinamento delle autorità di Protezione Civile preposte, a seguito di calamità naturali e antropiche sia in contesti di limitata estensione e/o gravità (micro calamità) sia in ambiti di maggior estensione/o gravità (macro calamità);

2. Attività di prevenzione non strutturale consistente nell'attuare tutte le iniziative finalizzate all'informazione e alla formazione della popolazione in merito ai rischi propri del territorio, alla relativa conoscenza delle regole di auto protezione nonché allo sviluppo della capacità di resilienza nelle popolazioni stesse;

3. Attività di supporto alla pianificazione di emergenza svolte nell'ambito di apposi-

te convenzioni stipulate in collaborazione con le Amministrazioni Locali o Pubbliche interessate;

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative meglio specificate nel art. 19 "risorse economiche" del presente Statuto.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà al fine di partecipare con passione ed impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal be-

neficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo alme-

no due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Contabile.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica due anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – Il Contabile del Consiglio Direttivo

Il contabile tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico gestionale e finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 18 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

zativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

quote associative;

contributi degli aderenti;

contributi pubblici e privati;

rimborsi derivanti da convenzioni;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;

entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;

entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le moda-

lità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

il Registro dei Volontari

il Libro degli Associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato di protezione civile secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Ita-

lia Sociale.

ART. 25 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 26 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.